

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

USS EDILIZIA SANITARIA 3

Progetto di fattibilità tecnica – economica dl e cse inerente ai lavori per la realizzazione della Casa della Comunità Spoke di Recco (via Bianchi 1 – Via Pisa 55) - CUP: G77H22001000006 - CIG: 93497043D2

L'anno 2022 addì _13_ del mese di Settembre

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

il Sig. Paolo Andrea Raffetto, nato a Genova (GE) il 14.06.1979 C.F. RFFPND79H14D969M, il quale interviene nel presente Contratto nella sua qualità di legale rappresentante del RTP costituito con atto a rogito notaio dott. Aurelio Morello di Genova in data 05/09/2022 fra Paolo Andrea Raffetto capogruppo mandatario con sede legale in Viala Sauli 4/5 scala C - p.iva 01715360994 e la ITEG S.r.l. in persona dell'amministratore unico Edoardo Costa, nato a Genova il 14/09/1969, CF: CST-DRD69S14969S, con sede legale in Viale Sauli 5/4 p.iva 01798930994 iscritto al numero xxxxx della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova-Ufficio Registro delle Imprese di GE 436546 .

	PREMESSO	
	che il presente contratto è stipulato in forma digitale in conformità alle vigenti disposizioni in materia;	
	che con Decreto n. 4807 del 01/08/2022, è stato stabilito, di procedere all'affidamento diretto del Servizio di progettazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase progettuale e la Direzione dei Lavori;	
	che nei relativi documenti contrattuali sono stati riportati:	
	Luogo di esecuzione:	
	Descrizione del servizio tecnico: Realizzazione del Progetto di Fattibilità Tecnica – Economica, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Direzione dei Lavori di realizzazione della nuova Casa della comunità di Recco - GE;	
	Importo complessivo del servizio: € 71.572,76 (esclusa IVA e oneri previdenziali);	
	che sono stati altresì effettuati i controlli sulle autodichiarazioni dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice;	
	che l'aggiudicatario ha presentato polizza fideiussoria ex art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016 s.m.i	
	emessa in data 07/09/2022 dalla HDI Assicurazioni con n. 0691427423 e polizza di copertura della responsabilità civile professionale Paolo Andrea Raffetto (TOM-00259-000-11-C n.PI-06907722NB), ITEG srl (n. BLUE070909), ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. e) del D.L. 138/13.8.2011 conv. in L.148/2011;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Visto che, nelle certificazioni agli atti dell'ASL 3, non sussistono a carico dell'Affidatario o dei suoi rappresentanti stati, provvedimenti o procedimenti che applicano misure di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ex art. 80 Codice;	
	2	

	Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 - VALIDITÀ DELLE PREMESSE	
	La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell’adempimento del presente contratto.	
	ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	
	L'appalto ha per oggetto il servizio di Realizzazione del Progetto di Fattibilità Tecnica – Economica, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Direzione dei Lavori di realizzazione della nuova Casa della comunità di Recco - GE;	
	ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI CUI SI COMPONE IL CONTRATTO	
	L’Affidamento viene disposto dalla SUAR ed accettato dall’Affidatario sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto, al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) ed alla Determinazione dei corrispettivi.	
	Il suddetto documenti fanno parte integrante del Contratto anche se non materialmente ad esso allegati. Gli stessi sono firmati dalle parti e conservati presso gli uffici della S. C. Programmazione Gestione lavori e Risparmio energetico dell’ASL 3.	
	Restano fermi i principi normativi di cui al Codice, alla L. 136/2010, alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello stato e al Codice Civile per quanto non regolato dalle precedenti disposizioni.	
	Le Parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono richiamati nel presente contratto, che sono sottoscritti per conoscenza in forma digitale dall’Affidatario.	
	ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO E PAGAMENTI.	

	Il corrispettivo dovuto da ASL 3 per il pieno e perfetto adempimento del Contratto è	
	fissato in € 71.572,76, al netto di I.V.A. e contributo C.N.P.A.I.A. nelle misure di legge.	
	Il corrispettivo viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il	
	soggetto verificatore della conformità delle prestazioni per quanto concerne le diminu-	
	zioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate	
	all'originale progetto.	
	Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati da ASL 3 alla sede legale	
	dell'Affidatario.	
	I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sui seguenti conti correnti ri-	
	spetto alle singole prestazioni eseguite dai componenti del RTP:	
	- Arch. Paolo Andrea Raffetto – IBAN IT77A0306901404100000014847 Intesa San	
	Paolo e sui può operare il Sig. Gianluigi Raffetto – CF: RFFGLG47E04D969X;	
	- ITEG S.r.l. – IBAN IT10M0100501400000000004859 Banca Nazionale del Lavoro su	
	cui possono operare sig. Edoardo Costa, C.F. CSTDRD69S14D969S la sig.ra Fiorenza	
	Pedemonte C.F.PDMFNZ72E68D969W.	
	Le fatture dovranno essere intestate a ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria, C.F.	
	03399650104, Via Bertani, 4 - 16121 Genova, Codice Univoco ufficio UFKKL6.	
	L'Affidatario avrà diritto ai pagamenti in acconto secondo le seguenti condizioni:	
	Anticipazione – 20% dell'importo contrattuale;	
	1° Acconto – 25% dell'importo contrattuale dopo 30 giorni da avvenuta appro-	
	vazione, da parte della S.A., del P.F.T.E. dedotta la relativa quota	
	dell'anticipazione;	
	2° Acconto – 25% dell'importo contrattuale dopo 30 giorni dalla Consegna dei	
	lavori dedotta la relativa quota dell'anticipazione;	
	3° Acconto – 25% dell'importo contrattuale dopo 30 giorni dalla Fine Lavori	
	dedotta la relativa quota dell'anticipazione;	
	4	

	4° Acconto – 25% dell’importo contrattuale dopo 30 giorni dalla emissione del	
	Collaudo / C.R.E. dedotta la relativa quota dell’anticipazione.	
	Ad ogni acconto successivo al primo dovrà essere ritenuta quota parte dell’importo di	
	anticipazione fino alla concorrenza totale del medesimo importo.	
	ART. 5 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	
	L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti de-	
	rivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi com-	
	prese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assu-	
	mendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad appli-	
	care nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni	
	normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro ap-	
	plicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento	
	delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	
	L’Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore	
	per il dipendente,	
	a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e	
	fino alla loro sostituzione.	
	Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti	
	vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipu-	
	lanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.	
	L’Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ASL 3, l’adempimento di	
	tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti col-	
	lettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a	
	favore dei propri dipendenti.	
	Ai sensi di quanto previsto all’art.30 c. 5 del Codice, in caso di ottenimento da parte del	
	Responsabile unico del procedimento Durc che segnali un’inadempienza contributiva	
	5	

	relativa all’Affidatario, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente	
	all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate median-	
	te il Durc verrà disposto da ASL 3 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.	
	Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 c. 6 del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento	
	delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, impiegato	
	nell’esecuzione del Contratto, il Responsabile unico del procedi-mento inviterà per	
	iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i	
	successivi quindici giorni.	
	Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta	
	entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante pagherà anche in corso d’opera	
	direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle	
	somme dovute all’Affidatario inadempiente.	
	ART. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE	
	Le Parti danno atto che l’Affidatario ha dichiarato di essere in regola con le norme che	
	disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 L. 68/1999.	
	ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	
	L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese	
	quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in posses-	
	so e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di	
	non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli stretta-	
	mente necessari all’esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti	
	gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei	
	rapporti attualmente in essere con ASL 3 e comunque per i cinque anni successivi alla	
	cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.	
	L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o	
	predisposto in esecuzione del presente Contratto. Lo stesso obbligo non concerne i dati	
	6	

	che siano o divengano di pubblico dominio. L’Affidatario è responsabile per l’esatta os-	
	servanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza	
	anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ASL 3 ha la facoltà di	
	dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà	
	tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ASL 3.	
	L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò	
	fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stesso a gare, previa	
	comunicazione di ASL 3.	
	L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul tratta-	
	mento dei dati personali (Regolamento europeo n.679/2016 e D. Lgs. 101/10.8.2018) e	
	ulteriori provvedimenti in materia.	
	ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti	
	l’Affidamento di cui all’art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii. L’Affidatario è obbligato a co-	
	municare ad ASL 3 gli estremi identificativi del c/c dedicato entro 7 gg, nonché le gene-	
	ralità e il codice fiscale delle persone delegate nell’operare su di esso. L’Affidatario si	
	impegna inoltre a fornire, su richiesta di ASL 3, documentazione idonea per consentire	
	le verifiche di cui al c. 9 della L. 136/2010. A pena di risoluzione del Contratto, tutti i	
	movimenti finanziari relativi all’affidamento saranno registrati su conto corrente	
	dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite gli strumenti previsti dalla	
	stessa L.136/ 2010, salvo le deroghe previste dalla legge.	
	ART. 9 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AFFIDATARIO	
	Si rinvia al DIP parte integrante e al presente documento	
	ART. 10 - TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO	
	Si fa riferimento al punto 10 del Documento di Indirizzo alla progettazione e pertanto	
	l’affidamento dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2022 .	
	7	

ART. 11 - PERSONALE DELL’AFFIDATARIO

Le figure designate a svolgere le prestazioni previste dal Contratto sono di seguito riportate:

Coordinatore delle prestazioni

Paolo Andrea Raffetto, nato a Genova il 14/06/1979, - C.F. RFFPND79H14D969M

Progettisti incaricati

1) (CATEGORIA E08) Paolo Andrea Raffetto, Genova il 14/06/1979, C.F. RFFPND79H14D969M, abilitato all’esercizio della professione di Architetto e iscritto all’albo OA Settore A dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Genova con n.3611.

2) (CATEGORIE IA01 e IA03) Edoardo Costa, nato a Genova il 14/11/1969, C.F. CSTD RD69S14D969S, abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere e iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di Genova con n.7136A.

Coordinatore della sicurezza progettuale

Paolo Andrea Raffetto, nato a Genova il 14/06/1979,- C.F. RFFPND79H14D969M

ART. 12 - PENALI

Si applica l’art. 113 bis del Codice dei Contratti pubblici e le penali per il ritardo sono determinate nella misura giornaliera dello 1/1000 dell’ammontare netto contrattuale.

ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.

Si applicano l’art. 102 del Codice dei Contratti e gli art 16-26 del DM 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ART.14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

- **14.1** SUAR si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ov-

vero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario. In tal caso SUAR avrà facoltà di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario.

- **14.2** Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis L. 136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario si impegnerà a fornire ad ASL 3 tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

- **14.3** In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice, SUAR risolverà, altresì, dal presente Contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

- **14.4** SUAR ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni fornite in sede di procedura di affidamento.

- **14.5** In ogni caso si conviene che SUAR, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., pre-

via dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario via PEC, nei seguenti casi:

a. sospensione delle prestazioni da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;

b. nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di prestazioni;

c. in caso di sostituzione del personale incaricato senza l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione secondo le regole previste nel Capitolato speciale.

	- 14.6 SUAR ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite: si applicano le disposizioni dell'art. 109 del Codice.	
	- 14.7 Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione, l'amministratore delegato, il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Affidatario siano condannati con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ASL 3 ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, SUAR potrà recedere dal Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c..	
	ART. 15 - CESSIONE DEL CREDITO	
	E' fatto divieto all'Affidatario di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 106 c.13 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di affidatario. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ASL 3.	
	10	

	L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in	
	epigrafe	al
	cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga ripor-	
	tato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i	
	corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario mediante bonifico	
	bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Affidatario medesimo riportan-	
	do il medesimo CIG.	
	In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente artico-	
	lo, fermo restando il diritto di ASL 3 al risarcimento del danno, il presente Contratto si	
	intende risolto di diritto.	
	ART. 16 - FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO	
	Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento del presente Contratto.	
	ART. 17 - FORO COMPETENTE	
	Per tutte le controversie attinenti all’esecuzione e all’interpretazione del Contratto è	
	esclusivamente competente il Foro di Genova. E’ esclusa la competenza arbitrale.	
	ART. 19 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI	
	Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente Contratto, esclusa l’I.V.A. e il contri-	
	buto C.N.P.A.I.A., sono a carico dell’Affidatario.	
	Ai fini fiscali, si richiede la registrazione (in base al valore contrattuale): in caso d’uso;	
	ogni spesa di bollatura e di eventuale registrazione è a carico dell’Affidatario.	
	ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO ASL 3 E SUAR	
	L’Affidatario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obbli-	
	ghi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento, adottato	
	da ASL 3 con deliberazione n. 665 del 15/12/2021 reperibile su	
	http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-	
	generali, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti	
	11	

